



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 19/2020

IL SINDACO

VISTI i D.P.C.M. del 01, 08, 09, 11, 25 e 31 Marzo 2020;

VISTI i D.P.C.M. del 10 e del 26 Aprile 2020;

VISTO il D.L. del 25 Marzo 2020, Nr. 19;

VISTE le Ordinanze Regionali emesse in merito dal Presidente della Regione Puglia ed in particolare la Nr. 214 del 28 Aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale del Responsabile f.f. del Servizio di Polizia Locale Nr. 19/2020 del 14 Aprile 2020 con cui veniva sospeso, fino a nuova disposizione, il mercato settimanale che si svolge ordinariamente nella giornata del lunedì;

CONSIDERATO che i D.P.C.M del 10 e del 26 Aprile 2020 estendono le misure di contenimento dell'epidemia di Coronavirus fino al 17 Maggio 2020 consentendo per i mercati all'aperto lo svolgimento della sola attività di vendita di generi alimentari, a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura, e restando vietata ogni forma di assembramento;

RILEVATO che nell'attuale disposizione del mercato settimanale, di natura mista, il settore alimentare è allocato in Via Togliatti e che detta sistemazione risulta essere, oggi alla luce delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. in materia di contrasto all'epidemia da nuovo coronavirus, inadeguata a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e comunque inadeguata a prevenire assembramenti e a ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO, inoltre, che è necessario riorganizzare gli spazi da destinare alle postazioni di vendita in modo tale da assicurare la distanza minima di almeno metri 4 tra una postazione e l'altra nonché di garantire la delimitazione dell'intera area destinata ad ospitare il mercato al fine di assicurare, attraverso la previsione di un solo varco di accesso e di uno di uscita, il contingentamento del numero di avventori presenti all'interno della stessa;

RITENUTO opportuno riaprire, in coerenza con quanto previsto dall'Articolo 1 Lettera z) del D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, il mercato settimanale, limitatamente ai soli operatori commerciali del settore alimentare e nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, al fine di garantire, ai cittadini residenti, l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità individuando un'area idonea ad ospitare gli operatori commerciali del settore alimentare, quantificabili sulla base delle presenze in Nr. 15 nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di divieto di assembramento, di obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro e, comunque, in grado di prevenire o ridurre il rischio di contagio;

SENTITI i competenti uffici comunali relativamente alla individuazione di una diversa area, all'interno dello spazio mercatale, idonea ad ospitare gli operatori commerciali del settore alimentare, i quali hanno individuato sia il tratto di Via Paisiello, lato destro di marcia in direzione di Via Matteotti, nel tratto tra Via Monte Grappa e Via Matteotti, che il tratto di Togliatti compreso tra Via Paisiello e lo spiazzo retrostante la Palestra Elios;

VISTO l'Articolo 50 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 Agosto 2020, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

A far data dal 11 Maggio 2020 e sino a nuova disposizione in merito:

1. La riapertura, limitatamente al solo settore alimentare, del mercato settimanale che si svolge ordinariamente nella giornata del Lunedì;
2. Il trasferimento, limitatamente ai soli 15 (quindici) posteggi del settore alimentare, da Via Togliatti sia al tratto di Via Paisiello, lato destro di marcia in direzione di Via Matteotti, nel tratto tra Via Monte Grappa e Via Matteotti, che al tratto di Togliatti compreso tra Via Paisiello e lo spiazzo retrostante la Palestra Elios;
3. Che siano rispettate le seguenti condizioni da parte di tutti gli operatori commerciali:
 - a) essere muniti di idonee mascherine e guanti monouso;
 - b) mettere a disposizione gel disinfettante per le mani degli avventori;
 - c) vigilare affinché non si creino assembramenti davanti al banco di vendita;
 - d) assicurare che gli avventori rispettino la distanza di sicurezza di almeno 1 (uno) metro, ove necessario, utilizzando appositi sistemi di distanziamento o avvalendosi di personale all'uopo incaricato, e che per tale finalità andranno esposte apposite informative;
 - e) garantire, costantemente che, tra un banco e un altro, vi sia uno spazio vuoto di non meno di metri 4 (quattro);
 - f) l'installazione delle attrezzature di vendita ed esposizione non prima delle ore 06,30;
 - g) l'apertura al pubblico non prima delle ore 08,00 e la chiusura non oltre le ore 12,30;
 - h) l'obbligo di lasciare sgombera l'area assegnata da materiali e rifiuti entro e non oltre le ore 13,30;
 - i) servire i clienti uno alla volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
 - j) osservare scrupolosamente tutte le norme igienico-sanitarie;
 - k) garantire la presenza, in ogni posteggio, di un numero di operatori commisurato all'ampiezza dell'attrezzatura di vendita tale da assicurare il rispetto della distanza interpersonale fra loro, uno dei quali, almeno, addetto esclusivamente al maneggio del denaro;
 - l) la realizzazione di idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
 - m) la vigilanza sul rispetto da parte dei clienti delle norme previste in tema di distanziamento interpersonale e di uso dei dispositivi di protezione individuale con l'obbligo di avvertire gli operatori incaricati della vigilanza e/o il personale della protezione civile in caso di inadempienza;
4. la perimetrazione dell'area interessata con l'utilizzo di ogni idoneo mezzo di separazione e con la realizzazione di solo due varchi uno in ingresso ed uno in uscita in modo da garantire il contingentamento degli avventori che, comunque, non potranno essere superiori al doppio del numero degli esercizi commerciali presenti;
5. La sistemazione delle attività dovrà essere curata dalla Polizia Locale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, oltre la responsabilità penale ex art. 650 c.p. o altra fattispecie che dovesse ravvisarsi da parte dell'Autorità giudiziaria a cui saranno denunciati i responsabili delle violazioni.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notiziare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 07 Maggio 2020



Il Sindaco
(Onofrio DI CILLO)